

Oggetto: Monte ore annuale - assenze

Si ricorda la disposizione di cui agli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 che prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”.

La CM 20/2011 del 4 marzo 2011 prevede che all'inizio di ogni anno scolastico vengano comunicati a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno, e che il Collegio dei Docenti possa definire i criteri generali e le fattispecie per eventuali deroghe a tale limite minimo di presenza.

Per l'anno scolastico 2013/2014 l'orario annuale personalizzato per le classi del nostro Istituto è così definito:

Classi

Orario annuale

Limite minimo di presenza

4LSA – alunni IRC

990 ore

743 ore

4LSA – alunni NA IRC

957 ore

718 ore

5LTA – alunni IRC

1122 ore

842 ore

5LTA – alunni NA IRC

1088 ore

816 ore

Altre classi – alunni IRC

1056 ore

792 ore

Altre classi – alunni NA IRC

1023 ore

767 ore

Nella riunione del 12 settembre 2013 il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri relativi a eventuali deroghe:

“Il Collegio dei Docenti raccomanda che i Consigli di Classe valutino, nell'applicazione di eventuali deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni, che comunque le assenze non abbiano pregiudicato la permanenza del rapporto educativo e il raggiungimento delle competenze minime previste per le singole discipline.

Il Collegio dei Docenti raccomanda che le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni siano applicate in modo restrittivo in caso di un numero elevato di assenze localizzate in corrispondenza di compiti in classe o di interrogazioni programmate (“Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni”).

Il Collegio dei Docenti individua quali casistiche apprezzabili ai fini dell'applicazione di tali deroghe quelle indicate nella Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011 con le seguenti specificazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che prescriva almeno 3 giorni di riposo (la circolare prevede che le deroghe siano

ammesso per “assenze documentate e continuative”)

- terapie e/o cure programmate, anch'esse documentate da certificato medico;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo.

Il Collegio dei Docenti, inoltre, considerato che in caso di assenze di insegnanti che non sia possibile coprire con supplenze di insegnanti della stessa classe o materia l'ingresso delle classi alla prima ora viene posticipato e l'uscita delle classi all'ultima ora viene anticipata, individua per l'anno scolastico 2012/13 anche i seguenti casi di deroga:

ore di lezione non effettuate per assenza dell'insegnante titolare, sia in caso di ingresso posticipato che di dimissione anticipata della classe, sia in caso di permanenza della classe in Istituto, come risultante dalla documentazione conservata dai Collaboratori del D.S.;

- ore di attività didattica non effettuate in caso di eventuale non partecipazione di alcuni alunni al viaggio di istruzione o alle uscite didattiche programmate per la rispettiva classe.

- ore di lezione non effettuate in caso di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sospensione). ”

Il Dirigente Scolastico Reggente

prof. Roberto Ceriani